

Codice A1705A

D.D. 18 dicembre 2017, n. 1314

PSR 2014-2020 – Misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e 11 (Agricoltura biologica) – Attività minima, mantenimento della superficie agricola e requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016 e s.m.i.

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), con il quale sono stati definiti gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e sono state delineate le misure da attuare attraverso programmi di sviluppo rurale predisposti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale;

visti in particolare gli articoli 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e 29 (agricoltura biologica) di tale regolamento, nei quali si prevede l'erogazione di pagamenti annuali compensativi degli oneri derivanti dall'applicazione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i mutamenti climatici e a favorire l'adattamento a questi;

visti il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. e il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i., che lo integra per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i., recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 29-2396 del 9/11/2015 e modificato con decisione della Commissione Europea C(2017) 1430 del 23/2/2017 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 15-4760 del 13/3/2017;

viste in particolare le misure 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e 11 (agricoltura biologica) del PSR, attuative rispettivamente dei citati art. 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016, che ai sensi del reg. (UE) n. 809/2014 e del reg. (UE) 640/2014 e loro s.m.i. ha delineato la disciplina delle riduzioni ed esclusioni dei contributi applicabili per inadempienze commesse dai beneficiari dei pagamenti diretti e/o degli aiuti dei programmi di sviluppo rurale;

vista in particolare la Sezione 2, Sottosezione 1 del citato Decreto ministeriale, che riguarda le penalità applicabili alle misure del PSR connesse a superfici e ad animali, fra le quali è compresa la misura 10;

vista la DGR n. 12-4005 del 3/10/2016, che ha definito a livello regionale i criteri generali di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse a superfici e ad animali, in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e del decreto ministeriale n. 3536 del 8/2/2016;

vista la DGR n. 43-6042 del 1/12/2017, che ha integrato la citata DGR n. 12-4005 del 3/10/2016 per tener conto di eccezionali avversità meteorologiche quali fattori di attenuazione delle riduzioni di pagamento applicabili in condizioni ordinarie;

visto il decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2490 del 25/1/2017, entrato in vigore il 30.03.2017, avente per oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, che ha abrogato il citato decreto ministeriale n. 3536 del 8/2/2016 senza peraltro apportare modifiche di rilievo alla Sezione 2, Sottosezione 1, riguardante il sostegno per le misure connesse a superfici e ad animali;

richiamato in particolare l'art. 24 del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017, corrispondente all'art. 23 del decreto precedente, in cui è stabilito che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l'Organismo pagatore competente:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del relativo sostegno;

tenuto conto che la citata DGR n. 12-4005 del 3/10/2016 ha demandato ai Settori regionali competenti l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per ciascuna delle misure/sottomisure/operazioni/azioni del PSR connesse a superfici o ad animali;

considerata quindi la necessità di definire per le misure 10 e 11 del PSR, di competenza della Direzione 17.00 (Agricoltura), Settore regionale 17.05 (Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile), gli elementi elencati nel citato art. 24 del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017;

ritenuto opportuno – considerata in particolare la complessità della misura 10, composta da nove operazioni alcune delle quali articolate in azioni e/o in impegni di base e facoltativi - procedere all'approvazione dei relativi provvedimenti per gruppi di operazioni o singole operazioni, in modo che le istruttorie potessero essere chiuse per gli interventi via via considerati senza dover attendere la completa definizione del sistema di riduzioni ed esclusioni della misura;

richiamati i provvedimenti che hanno definito le riduzioni ed esclusioni di pagamento conseguenti a inadempienze degli impegni specifici delle operazioni della misura 10:

- la determinazione dirigenziale n. 451 del 18/5/2017 e s.m.i. per le operazioni 10.1.3 (agricoltura conservativa) e 10.1.5 (riduzione delle emissioni nella distribuzione di effluenti non palabili);
- la determinazione dirigenziale n. 449 del 18/5/2017 per le operazioni 10.1.6 (difesa dalla predazione del bestiame al pascolo), 10.1.8 (razze autoctone minacciate di abbandono) e 10.1.9 (gestione ecosostenibile dei pascoli);

- la determinazione dirigenziale n. 657 del 6/7/2017 e s.m.i. per l'operazione 10.1.1 (produzione integrata);
- la determinazione dirigenziale n. 829 del 10/8/2017 per le operazioni 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie), 10.1.4 (sistemi colturali eco-compatibili) e 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema);

richiamata la determinazione n. 484 del 30/5/2017, che ha definito i casi di riduzioni ed esclusioni conseguenti a inadempienze degli impegni specifici della misura 11;

considerato che gli articoli 28 e 29 del citato regolamento 1307/2013 stabiliscono che gli impegni delle misure 10 e 11 del PSR devono comprendere e oltrepassare le attività minime e le attività per il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4(1) lettera c) del regolamento UE n. 1307/2013, nonché i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, dettagliati nell'allegato 7 al citato DM 2490 del 25/1/2017;

ritenuto quindi necessario definire per le misure 10 e 11 - oltre alle penalità per violazioni degli impegni specifici delle relative operazioni, definite dai provvedimenti sopra richiamati - anche le riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili in caso di mancato svolgimento delle attività minime o di violazione dei requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

considerato l'esito delle consultazioni telematiche avviate il 5/12/2017 e il 13/12/2017, durante le quali le successive bozze del documento sulle riduzioni ed esclusioni sono state sottoposte all'Arpea e ai competenti funzionari istruttori delle Strutture temporanee decentrate dell'agricoltura;

tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

DETERMINA

di approvare per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione del decreto ministeriale 2490 del 25/1/2017 e della deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3/10/2016 e s.m.i., l'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, riguardante la disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per le misure 10 (Pagamenti agro-

climatico-ambientali) e 11 (Agricoltura biologica) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con riferimento alle attività minime e alle attività per il mantenimento della superficie agricola, di cui all'art. 4(1) lettera c) del regolamento UE n. 1307/2013, nonché ai requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari specificati nell'allegato 7 al citato DM 2490 del 25/1/2017.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Mario VENTRELLA

Allegato



**Regolamento (UE) n. 1305/2013
Programma di sviluppo rurale 2014-2020**



**Applicazione della normativa unionale e nazionale
in tema di riduzioni ed esclusioni per inadempienze di
beneficiari delle misure 10 (pagamenti agro-climatico-
ambientali) e 11 (agricoltura biologica)**

**ATTIVITA' MINIMA,
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA,
REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI,
REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DEI FERTILIZZANTI**

VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ:

Catalogo degli impegni, criteri ed obblighi connessi al pagamento

Ambito di applicazione

Con riferimento al PSR 2014-2020, il presente documento riguarda gli obblighi (ICO) comprendenti le attività minime, il mantenimento delle superfici agricole in condizioni idonee al pascolo e alla coltivazione e i requisiti minimi di impiego di fitofarmaci e fertilizzanti, la classificazione delle relative violazioni e delle conseguenti riduzioni o esclusioni di pagamento.

Per ogni ICO sono riportate le seguenti indicazioni:

- **codice dell'ICO**, cioè l'identificativo univoco che contraddistingue obblighi e requisiti all'interno del sistema VCM (Verificabilità e Controllabilità delle misure);
- **descrizione dell'ICO**: indicazione sintetica del contenuto dell'ICO;
- **elementi del controllo**: specificazioni dell'ICO, ciascuna corrispondente a un codice e a determinate modalità di controllo;
- **tipo di controllo**: amministrativo, in loco (documentale, visivo ecc.);
- **epoca di controllo**: il periodo in cui è possibile verificare efficacemente ciascun elemento di controllo;
- **azioni correttive**: se previste e correttamente realizzate, consentono di porre rimedio alla violazione accertata annullandone le conseguenze in termini di riduzioni o esclusioni dal pagamento;
- **Condizioni per le riduzioni di pagamento**: classificazione delle violazioni in base ai parametri di *entità, gravità e durata*, ciascuno articolato nei livelli basso, medio e alto;
- **Condizioni per l'esclusione dal pagamento**: le eventuali condizioni in presenza delle quali si applica l'esclusione dal pagamento;
- **livello di disaggregazione**: superficie e relativo montante di premio al quale viene applicata la riduzione o l'esclusione conseguente alla violazione riscontrata;
- **impegni pertinenti di condizionalità**: obblighi di condizionalità chiaramente ricollegabili all'ICO considerato.

Base giuridica delle riduzioni ed esclusioni

> Condizioni per le riduzioni di pagamento

Livelli di riduzione

Riduzioni del 3%, 5% o 10% del pagamento relativo al livello di disaggregazione individuato (es. operazione, coltura), in funzione dei livelli dei parametri entità, gravità e durata delle inadempienze rilevate.

(Art. 35 (3) del regolamento (UE) 640/2014 e s.m.i ; artt. 15, comma 2 del Decreto Ministeriale 3536 del 2016 e del Decreto Ministeriale 2490 del 2017).

Azioni Correttive

Sospensione della sanzione e suo annullamento a seguito di Azione Correttiva, qualora prevista.

(art. 36 del regolamento (UE) 640/2014 e s.m.i.; artt. 15, comma 3 del Decreto Ministeriale 3536 del 2016 e del Decreto Ministeriale 2490 del 2017)

Maggiorazione della riduzione

Applicazione di una % di riduzione doppia nel caso di violazione, oltre che di un impegno dell'operazione, anche di uno o più impegni pertinenti di condizionalità.

Il beneficiario viene avvisato che, nel caso in cui si accerti l'ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del restante periodo di impegno, l'infrazione si considera di livello grave con rifiuto o recupero integrale dei pagamenti.

(artt. 16 del Decreto Ministeriale 3536 del 2016 e del Decreto Ministeriale 2490 del 2017).

> Condizioni per l'esclusione dal pagamento

Esclusione per inadempienza, relativa al livello di disaggregazione individuato (es. operazione, coltura).

(Art. 35 (2) del regolamento (UE) 640/2014 e s.m.i ; artt. 15, comma 1 del Decreto Ministeriale 3536 del 2016 e del Decreto Ministeriale 2490 del 2017).

Acronimi e Glossario

- **VCM**: Verificabilità e Controllabilità delle Misure
- **PSR**: Programma di Sviluppo Rurale
- **AdG**: Autorità di Gestione
- **OP**: Organismo Pagatore
- **ICO**: Impegno, Criterio ed Obbligo
- **EC** : Elemento di Controllo
- **AZ** : Azioni Correttive
- **SOI**: Superficie Oggetto di Impegno

SCHEDE TECNICHE DEGLI OBBLIGHI E REQUISITI MINIMI (ICO)

Cod. ICO	DESCRIZIONE ICO
IC2178	ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SU SUPERFICI CHE SI MANTENGONO NATURALMENTE IN CONDIZIONI IDONEE AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE ("PRATI PERMANENTI")
IC2179	MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI IN CONDIZIONI IDONEE AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE SENZA INTERVENTI PREPARATORI CHE VADANO OLTRE L'UTILIZZO DI METODI E MACCHINARI AGRICOLI ORDINARI
IC1197	REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
IC1190	REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DEI FERTILIZZANTI

**IC2178 – ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SU SUPERFICI CHE SI MANTENGONO NATURALMENTE IN CONDIZIONI
IDONEE AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE: “PRATI PERMANENTI” (*)**

regolamento UE n. 1307/2013, art.4(1), lett. c) iii)

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
DM n. 6513 del 18/11/2014 e DM n. 1420 del 26/12/2015 (art. 3); DGR n. 13-3197 del 26/4/2016							
EC1486 - <i>Prati permanenti</i> : effettuare ogni anno almeno <i>uno sfalcio</i> o altra operazione colturale per il miglioramento del prato	In loco (visivo)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste		Esclusione per mancata operazione colturale	SOI interessata dalla inadempienza	No
				Riduzione per mancata operazione colturale: Entità: % della SAU interessata dall'inadempienza: bassa: $\leq 1/3$; media: $> 1/3$ e $\leq 2/3$; alta: $> 2/3$ Gravità: come entità Durata: come entità		SOI non interessata dalla inadempienza o UBA oggetto di impegno (10.1.8)	
EC1862– <i>Pascoli permanenti</i> : <i>durata complessiva</i> del periodo di pascolo ≥ 60 gg	In loco (documentale)	Dopo la fine del periodo di pascolo, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Riduzione per durata inferiore al minimo: Entità: % della SAU interessata dalla inadempienza: bassa: $\leq 1/3$; media: $> 1/3$ e $\leq 2/3$; alta: $> 2/3$ Gravità: durata del pascolamento: bassa: < 60 gg e ≥ 55 gg; media: < 55 gg e ≥ 50 gg; alta: < 50 gg. In caso di eccezionali avversità meteorologiche (**): bassa: < 60 gg e ≥ 50 gg; media: < 50 gg e ≥ 40 gg; alta: < 40 gg. Durata: come il livello più alto fra entità e gravità	Esclusione per durata inferiore al minimo	SOI interessata dalla inadempienza SOI non interessata dalla inadempienza o UBA oggetto di impegno (10.1.8)	No

(*) Prato permanente : terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Il Prato permanente comprende anche le superfici individuate ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del Decreto n. 6513 del 18 novembre 2014, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito di prassi locali consolidate, definite e censite dalle Regioni e Province Autonome, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio.

(**) Eccezionali avversità meteorologiche di ostacolo allo svolgimento dell'attività minima, riconosciute ai sensi della DGR n 12-4005 del 3/10/2016, come modificata dalla DGR n. 43-6042 del 1/12/2017

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
EC1863 – <u>Pascoli permanenti</u> : rispettare il <i>carico di bestiame minimo</i> (*) Carico minimo: - fino a 1.000 m di altitudine 0,2 UBA/ha/anno; - oltre i 1.000 m di altitudine: 2016 0,07 UBA/ha/anno; 2017 0,10 UBA/ha/anno; 2018 e seguenti: 0,15 UBA/ha/anno (DGR n. 13-3197 del 26/4/2016)	In loco (documentale)	Dopo la fine del periodo di pascolamento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste		Esclusione per carico di bestiame inferiore al minimo	SOI interessata dalla inadempienza	No
				Riduzione per carico di bestiame inferiore al minimo: Entità: % della SAU interessata dalla inadempienza: <u>bassa:</u> <1/3; <u>media:</u> >1/3 e <2/3; <u>alta:</u> >2/3 Gravità: carico di bestiame (UBA/ha/anno): <u>bassa:</u> <100% e ≥90% del minimo; <u>media:</u> <90% e ≥80% del minimo; <u>alta:</u> <80% del minimo. <u>In caso di eccezionali avversità meteorologiche (**):</u> <u>bassa:</u> <100% e ≥75% del minimo; <u>media:</u> <75% e ≥50% del minimo; <u>alta:</u> <50% del minimo. Durata: come il livello più alto fra entità e gravità		SOI non interessata dalla inadempienza o UBA oggetto di impegno (10.1.8)	No

(*) La DGR n.23-1189 del 16/3/2015 ha stabilito che, in aziende che praticano la guardiania, il 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA costituisce il limite massimo ammissibile di animali di proprietà altrui considerabili ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle densità minima degli animali individuati al pascolo.

(**) Eccezionali avversità meteorologiche (es. siccità) di ostacolo allo svolgimento dell'attività minima, riconosciute ai sensi della DGR n 12-4005 del 3/10/2016, come modificata dalla DGR n. 43-6042 del 1/12/2017

IC2179 – MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI IN CONDIZIONI IDONEE AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE SENZA INTERVENTI PREPARATORI CHE VADANO OLTRE L'UTILIZZO DI METODI E MACCHINARI AGRICOLI ORDINARI
regolamento UE n. 1307/2013, art.4(1), lett. c) ii)

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
DM n. 6513 del 18/11/2014 e DM n. 1420 del 26/12/2015 (art. 3); DGR n. 13-3197 del 26/4/2016							
EC1858 - <u>Seminativi</u> (incluse le superfici a riposo): terreni accessibili senza difficoltà con i mezzi agricoli per le normali operazioni colturali; lavorazioni del terreno (possono mancare nei terreni a riposo o seminati su sodo); infestanti poliennali assenti o tali da non costituire un inizio di rinaturalizzazione dei terreni	In loco (visivo)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Riduzioni per mancanza delle condizioni minime: Entità: incidenza della SAU interessata dall'inadempienza sulla SAU aziendale: <u>bassa:</u> ≤10% <u>media:</u> >10% e ≤20% <u>alta:</u> >20% Gravità: come entità Durata: come entità	Esclusione per mancanza delle condizioni minime	SOI interessata dalla inadempienza	No
EC1860 - <u>Vite</u> e <u>fruttiferi</u> (escluso olivo): potature annuali; operazioni per i controlli dei rovi e delle infestanti in accordo con le buone pratiche agricole e le consuetudini locali							
EC1859 - <u>Olivo</u> : spollonatura; potatura; infestanti poliennali assenti o tali da non costituire un inizio di rinaturalizzazione dei terreni							
EC1861 - <u>Prati permanenti</u> : effettuare annualmente almeno <i>uno sfalcio</i> o altra operazione colturale per il miglioramento del prato							

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
EC1862– <u>Pascoli permanenti</u> : <i>durata</i> complessiva del periodo di <i>pascolamento</i> ≥ 60 gg	In loco (documentale)	Dopo la fine del periodo di pascolamento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Riduzione per durata inferiore al minimo: Entità: % della SAU interessata dalla inadempienza: <u>bassa:</u> $\leq 1/3$; <u>media:</u> $> 1/3$ e $\leq 2/3$; <u>alta:</u> $> 2/3$ Gravità: durata del pascolamento: <u>bassa:</u> < 60 gg e ≥ 55 gg; <u>media:</u> < 55 gg e ≥ 50 gg; <u>alta:</u> < 50 gg. In caso di eccezionali avversità meteorologiche (*) : <u>bassa:</u> < 60 gg e ≥ 50 gg; <u>media:</u> < 50 gg e ≥ 40 gg; <u>alta:</u> < 40 gg. Durata: come il livello più alto fra entità e gravità	Esclusione per durata inferiore al minimo	SOI interessata dalla inadempienza SOI non interessata dalla inadempienza o UBA oggetto di impegno (10.1.8)	No
EC1863 – <u>Pascoli permanenti</u> : rispettare il <i>carico di bestiame minimo</i> (*) Carico minimo: - fino a 1.000 m di altitudine 0,2 UBA/ha/anno; - oltre i 1.000 m di altitudine: 2016 0,07 UBA/ha/anno; 2017 0,10 UBA/ha/anno; 2018 e segg. : 0,15 UBA/ha/anno (DGR n. 13-3197 del 26/4/2016)	In loco (documentale)	Dopo la fine del periodo di pascolamento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Riduzione per carico inferiore al minimo: Entità: % della SAU interessata dalla inadempienza: <u>bassa:</u> $< 1/3$; <u>media:</u> $> 1/3$ e $< 2/3$; <u>alta:</u> $> 2/3$ Gravità: carico di bestiame (UBA/ha/anno): <u>bassa:</u> $< 100\%$ e $\geq 90\%$ del minimo; <u>media:</u> $< 90\%$ e $\geq 80\%$ del minimo; <u>alta:</u> $< 80\%$ del minimo. In caso di eccezionali avversità meteorologiche (**) : <u>bassa:</u> $< 100\%$ e $\geq 75\%$ del minimo; <u>media:</u> $< 75\%$ e $\geq 50\%$ del minimo; <u>alta:</u> $< 50\%$ del minimo. Durata: come il livello più alto fra entità e gravità	Esclusione per carico di bestiame inferiore al minimo	SOI interessata dalla inadempienza SOI non interessata dalla inadempienza o UBA oggetto di impegno (10.1.8)	No

(*) La DGR n.23-1189 del 16/3/2015 ha stabilito che, in aziende che praticano la guardiania, il 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA costituisce il limite massimo ammissibile di animali di proprietà altrui considerabili ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle densità minima degli animali individuati al pascolo.

(**) Eccezionali avversità meteorologiche (es. siccità) di ostacolo allo svolgimento dell'attività minima, riconosciute ai sensi della DGR n 12-4005 del 3/10/2016, come modificata dalla DGR n. 43-6042 del 1/12/2017

IC1197 – REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
<p>EC1655 - Dal 26/11/2016 le irroratrici impiegate per uso professionale nella distribuzione dei fitofarmaci devono essere sottoposte a <i>controllo funzionale</i> entro i termini previsti in applicazione del PAN. (D.lgs n. 150 del 14/8/2012, attuativo della direttiva 2009/128/CE).</p> <p>Il controllo funzionale deve essere attestato da un Centro specializzato riconosciuto dalla Regione.</p>	In loco (documentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	<p>Per operazioni diverse dalla 10.1.1, limitatamente alle annualità di premio 2017 e 2018:</p> <p>conseguire l'esito positivo del controllo funzionale entro 60 gg dal rilievo della inadempienza</p>	<p>Entità: incidenza della SAU interessata dall'inadempienza sulla SAU aziendale: <u>bassa</u>: ≤10% <u>media</u>: >10% e ≤20% <u>alta</u>: >20%</p> <p>se l'inadempienza riguarda le barre irroratrici, la SAU interessata dall'inadempienza comprende i seminativi a eccezione dei terreni ritirati dalla produzione; se l'inadempienza riguarda gli atomizzatori, la SAU interessata dall'inadempienza comprende i fruttiferi e la vite.</p> <p>Gravità : durante il periodo operativo delle irroratrici (dal 1° marzo al 15 ottobre) e dopo la scadenza per il controllo funzionale dell'irroratrice valevole in attuazione del PAN sono trascorsi: - <u>bassa</u> : > 10 e ≤60 giorni - <u>media</u> : >60 e ≤120 giorni - <u>alta</u> : >120 giorni</p> <p>senza che sia stato conseguito l'esito positivo del controllo funzionale dell'irroratrice</p> <p>Durata : come il livello più alto tra entità e gravità</p>	Non previste	Operazione/ operazioni	No

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
EC1658 – Conoscenza dei <i>principi generali</i> della difesa integrata obbligatoria: accesso a bollettini fitosanitari (formato cartaceo/elettronico) e/o utilizzo servizi consulenza e/o materiale informativo/ manuali di difesa integrata obbligatoria	In loco (documentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Entità : <u>alta</u> Gravità : mancata dimostrazione della conoscenza e dell'accesso alle indicazioni tecniche sulla difesa integrata obbligatoria: <u>bassa</u> : utilizzo di prodotti fitosanitari <i>non classificati</i> <u>media</u> : utilizzo di prodotti fitosanitari <i>classificati tossici/molto tossici/ nocivi</i> Durata : come gravità	Non previste	Operazione/ operazioni	No
EC1662 - Dal 26/11/2015, possesso del <i>certificato di abilitazione</i> in corso di validità per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari o di patentino in corso di validità rilasciato in precedenza. L'acquisto/uso dei fitofarmaci può essere delegato a un contoterzista o consulente in possesso di valida abilitazione	In loco (documentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Entità : <u>alta</u> Gravità : Mancanza del <i>certificato di abilitazione</i> o del patentino in corso di validità: <u>media</u> : utilizzo di prodotti fitosanitari <i>non classificati</i> ; <u>alta</u> : utilizzo di prodotti fitosanitari <i>classificati tossici/molto tossici/ nocivi</i> ; Durata : come gravità	Non previste	Operazione/ operazioni	No
EC1660 - <i>Stoccaggio sicuro</i> dei prodotti fitosanitari: fitofarmaci conservati nei loro contenitori originali con etichette integre e leggibili, in locale chiuso (o armadio per quantità esigue), aerato, asciutto e riparato da pioggia e luce solare, usato solo per i fitofarmaci, atto a contenere e raccogliere eventuali sversamenti, con ripiani non assorbenti e strumenti per il dosaggio; numeri di emergenza disponibili ed evidenti; eventuali contenitori vuoti e/o prodotti scaduti in zone separate	In loco (visivo)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Entità : <u>alta</u> Gravità : <u>media</u> : violazione di EC1660 in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari <i>non classificati</i> ; <u>alta</u> : violazione di EC1660 in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari <i>classificati tossici/molto tossici/ nocivi</i> Durata : come gravità	Non previste	Operazione/ operazioni	No
EC1661 – Rispetto delle disposizioni sull'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di <i>corpi idrici</i> o <i>altri luoghi sensibili</i>	In loco (visivo)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Entità : <u>alta</u> Gravità : <u>media</u> : violazione di EC1661 in zone non comprese fra quelle che danno luogo a gravità alta; <u>alta</u> : violazione di EC1661 in zone vulnerabili da fitofarmaci, in aree Natura 2000 e aree protette Durata : <u>alta</u>	Non previste	Operazione/ operazioni	No

IC1190 – REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DEI FERTILIZZANTI (Zone ordinarie e ZVN)

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
EC1254 - <i>Obblighi amministrativi</i> – Presenza, completezza e aggiornamento della documentazione richiesta:							
- presentazione e aggiornamento entro i termini previsti della <i>Comunicazione di utilizzo agronomico</i> degli effluenti zootecnici (ove richiesta dalle caratteristiche aziendali)	In loco (documentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancata presentaz/aggiorn. della comunicazione: Entità : <u>alta</u> Gravità : <u>bassa</u> : aziende cl.3 in Z.O. oppure cl.2 in ZVN; <u>media</u> : aziende cl. 4-5 in Z.O. oppure cl.3 in ZVN; <u>alta</u> : aziende cl. 4-5 in ZVN Durata : come gravità	Non previste	Operazione/operazioni	No
- presentazione e aggiornamento entro i termini previsti del <i>Piano di Utilizzazione Agronomica</i> (PUAS/PUA) degli effluenti (ove richiesto, in forma <i>semplificata o completa</i> a seconda delle caratteristiche aziendali)	In loco (documentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancata presentaz/aggiornam. del PUAS/PUA: Entità : <u>alta</u> Gravità : <u>bassa</u> : aziende cl.3 in ZVN (PUAS) <u>media</u> : aziende cl.4 in ZVN (PUA) <u>alta</u> : aziende cl. 5 (PUA) Durata : come gravità	Non previste	Operazione/operazioni	No
- in caso di <i>concessione d'uso</i> dei terreni per il solo <i>spandimento</i> ("asservimento"), disponibilità della relativa <i>documentazione</i>	In loco (documentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancanza della relativa documentazione: Entità : <u>alta</u> Gravità : <u>alta</u> Durata : <u>alta</u>	Non previste	Operazione/operazioni	No
- compilazione e aggiornamento della <i>scheda di registrazione</i> delle <i>fertilizzazioni</i> (ove richiesta dalle caratteristiche aziendali) Gli interventi devono essere registrati entro 30 gg	In loco (documentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancata compilaz/aggiornam. della scheda: Entità : <u>alta</u> Gravità : <u>bassa</u> : aziende cl.3 in ZVN; <u>media</u> : aziende cl.4 in ZVN; <u>alta</u> : aziende cl.5 Durata : come gravità	Non previste	Operazione/operazioni	No
- disponibilità di <i>Autorizzazione integrata ambientale</i> (AIA) in corso di validità (per le aziende soggette a tale autorizzazione)	In loco (documentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancanza/validità scaduta dell'AIA: Entità : <u>alta</u> Gravità : <u>alta</u> Durata : <u>alta</u>	Non previste	Operazione/operazioni	No

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
<p>EC1274 - Obblighi relativi allo <i>stoccaggio degli effluenti zootecnici</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>presenza</i> della <i>platea</i> di stoccaggio del letame o della <i>vasca</i> di stoccaggio dei liquami; - <i>capacità adeguata</i> alle esigenze di stoccaggio degli effluenti - adeguata <i>manutenzione</i> e condizioni di <i>impermeabilità</i> 	In loco (visivo)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	<p>Entità :</p> <p><u>bassa</u>: aziende cl.1 in Z.O. <u>media</u>: aziende cl. 2-3 in Z.O. oppure cl.1-2 in ZVN <u>alta</u>: aziende cl. 4-5 in Z.O. oppure cl.3-4-5 in ZVN</p> <p>Gravità :</p> <p><u>bassa</u>: <i>manutenzione</i> inadeguata della struttura di stoccaggio, rilievo di perdite <u>media</u>: <i>capacità</i> insufficiente della struttura di stoccaggio <u>alta</u>: <i>assenza</i> di strutture di stoccaggio</p> <p>Durata: come il livello più alto fra entità e gravità</p>	Non previste	Operazione/operazioni	No
<p>EC1282 - <i>Rispetto del massimale annuo di azoto da effluenti zootecnici (ZVN)</i></p>	In loco (documentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Nessuna	<p>Entità : <u>alta</u> Gravità : eccedenza di N rispetto al massimale: <u>bassa</u>: ≤10% <u>media</u>: >10% e ≤20% <u>alta</u>: >20%</p> <p>Durata: come gravità</p> <p><u><i>Eccedenza in aziende aderenti alla deroga</i></u>:</p> <p>Entità : <u>alta</u> Gravità : <u>alta</u> Durata: <u>alta</u></p>	Non previste	Operazione/operazioni	No
<p>EC1824 - <i>Rispetto dei vincoli</i> previsti per le aziende aderenti alla <i>Deroga</i> di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3.11.2011</p>	In loco (documentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Nessuna	<p>Entità : <u>alta</u> Gravità : <u>alta</u> Durata: <u>alta</u></p>	Non previste	Operazione/operazioni	No
<p>EC1286 - <i>Obblighi e divieti (spaziali e temporali)</i> relativi all'utilizzo degli effluenti</p>	In loco (visivo/documentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Nessuna	<p>Entità : <u>alta</u> Gravità :</p> <p><u>bassa</u>: aziende cl.1 in Z.O. <u>media</u>: aziende cl. 2-3 in Z.O. oppure cl.1-2 in ZVN <u>alta</u>: aziende cl. 4-5 in Z.O. oppure cl.3-4-5 in ZVN</p> <p>Durata: <u>alta</u></p>	Non previste	Operazione/operazioni	No

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
EC1749 - <i>Divieto di applicazione</i> di fertilizzanti inorganici entro 5 m dai corsi d'acqua in corrispondenza della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA1)	In loco (documentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore		<i>Entità</i> : <u>alta</u> <i>Gravità</i> : <u>alta</u> <i>Durata</i> : <u>alta</u>	Non previste	Operazione/operazioni	BCAA1
EC1750 - Ulteriori requisiti relativi all'inquinamento da fosforo – Rispetto delle eventuali restrizioni e dei requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65 comma 5 del d. lgs. 152/2006	In loco (documentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore		<i>Entità</i> : <u>alta</u> <i>Gravità</i> : <u>alta</u> <i>Durata</i> : <u>alta</u>	Non previste	Operazione/operazioni	

Classificazione delle aziende

Classe 1: azienda che gestisce ≤ 1.000 kg di N al campo all'anno

Classe 2: azienda che gestisce > 1.000 e ≤ 3.000 kg di N al campo all'anno

Classe 3: azienda che gestisce > 3.000 kg e ≤ 6.000 kg di N al campo all'anno

Classe 4: azienda che gestisce > 6.000 kg di N al campo all'anno

Classe 5: allevamento con consistenza in bovini > 500 UBA o ricadente nel campo di applicazione del D. lgs. 59/2005